



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Il Sindaco

Avviso pubblico per la scelta di un sindaco-revisore unico della società MilleRivoli s.r.l.

MilleRivoli s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico costituita per la gestione dei parcheggi e dei servizi connessi alla mobilità della Città di Rivoli. A conclusione del processo avviato con la deliberazione del Consiglio comunale di Rivoli n. 11 del 27 febbraio 2019, il Comune di Rivoli è divenuto socio unico.

In data 27 aprile 2020 il Consiglio Comunale di Rivoli con propria deliberazione n. 26 ha approvato la revisione dello Statuto sociale.

Con la predetta revisione è stata modificata anche la composizione dell'organo di controllo prevedendo che, come stabilito dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 175/16 e in via generale dall'art. 2477 c.c., tale organo sia monocratico e al medesimo sia affidata la revisione legale dei conti.

Considerato che con l'approvazione del Bilancio 2023, prevista entro il 30 aprile c.a., scade l'organo di controllo attualmente in carica, si rende necessario, avviare il presente bando per reperire le candidature di professionisti disponibili a ricoprire il ruolo in oggetto. Si richiama in tal senso anche l'articolo 19 dello Statuto del Comune di Rivoli, secondo cui le nomine dei rappresentanti del Comune in aziende speciali, istituzioni, società per azioni, enti, aziende e organismi partecipati devono essere precedute da un avviso pubblico che consenta la presentazione della candidatura a chiunque sia interessato e possieda i necessari requisiti.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Società, la nomina del sindaco/revisore unico avverrà a cura dell'Assemblea della stessa.

Il compenso per l'incarico di sindaco/revisore, stabilito dall'Assemblea dei soci su indicazione del Comune di Rivoli, è fissato in 3.000,00 euro annui oltre IVA.

La durata dell'incarico è di tre esercizi e dunque cesserà in concomitanza con l'Assemblea dei soci convocata per deliberare l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla data dell'accettazione della carica.

All'organo di revisione e controllo si applicano gli artt. 2477, 2399, 2400, 4° co., e 2409 quinquies c.c. nonché, in quanto compatibili, gli artt. da 2403 a 2409 bis c.c. .

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum vitae stilato obbligatoriamente in formato europeo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 sul modello allegato alla domanda, attestante l'iscrizione all'albo professionale e al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze, l'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità o conflitto

d'interessi previste dal D.Lgs. n. 235/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013, dal TUEL n. 267/2000, dagli artt. 2399 e 2409 quinquies del Codice Civile e dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 16 luglio 2019

- fotocopia della carta d'identità in corso di validità.

Le domande, indirizzate al Sindaco della Città di Rivoli, possono essere consegnate a mano all'Ufficio protocollo (corso Francia 98, Rivoli - Orario apertura al pubblico: Lun-Mar-Mer-Gio 9,30-12,00 e 14,00-15,30 Ven 9,30-12,00) o inoltrate per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it.

Le domande devono pervenire al Comune entro e non oltre il 23 aprile 2024.

Rivoli, 05 aprile 2024

Il Sindaco
Dott. Andrea Tragaioli

SCHEMA DI DOMANDA

Al Sindaco della Città di Rivoli

Il sottoscritto nato a

il e residente in

via n.

propone la propria candidatura per la nomina quale sindaco-revisore unico della società
MilleRivoli s.r.l.

Allega:

- il proprio curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000;
- fotocopia della propria carta d'identità.

Recapiti: n. telefono

indirizzo posta elettronica

(data)

(firma)

.....

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 011.9513300

Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: studio.fbr@gmail.com

o al seguente indirizzo di posta certificata: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere a obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento 2016/679, nell'ambito del procedimento per il quale i dati vengono forniti.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato in modalità cartacea e digitale;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento a obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Lei potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Avviso pubblico per la scelta di un sindaco-revisore
della società MilleRivoli s.r.l.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto nato a

il e residente in

in relazione alla propria candidatura per la nomina quale sindaco-revisore unico della società MilleRivoli s.r.l.

DICHARA

Di essere iscritto/a nel Registro dei Revisori Contabili dal

Di essere iscritto/a al seguente Albo/Ordine.....

Di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e/o non elettive).....

Di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ai sensi dell'art. 2400, 4°co. c.c.

Che non sussistono a proprio carico le cause di
ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità per il succitato incarico previste:

* dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012;

* dagli articoli 7, 11 e 13 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

* dagli artt. 2399 e 2409 quinquies del Codice civile;

* dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e successive modificazioni;

* dagli articoli 60 e 63, 248 co.5 del Testo unico enti locali n. 267 del 2000 (ai sensi dell'articolo 19, comma 3, dello Statuto comunale).

(il testo delle norme citate è allegato alla presente dichiarazione)

DICHARA ALTRESI'

che non si troverebbe, in caso di nomina, in conflitto d'interessi a causa di:

a) attività lavorativa svolta in enti locali, aziende e/o istituzioni concorrenti;

b) interessi economici derivanti da rendite azionarie o utili societari qualora socio di enti, aziende e/o istituzioni concorrenti.

(Deliberazione consiliare n. 41 del 16 luglio 2019)

(data)

(firma)

.....

.....

Cause ostative alla nomina quale Amministratore

Per legge

1. Cause di incandidabilità previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

10. Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal

pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

2. Cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013

Articolo 7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

1. *(omissis)*

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

(omissis)

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. *(omissis)*

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

(omissis)

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

(omissis)

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

3. Cause di ineleggibilità previste dal Codice civile

Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e successive modificazioni (condizione di lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza)

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (*omissis*) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati (*omissis*). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.

5. Cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale previsti dagli articoli 60 e 63 del Testo unico enti locali n. 267 del 2000

Testo unico enti locali n. 267 del 2000. Art. 60 - Ineleggibilità a cariche comunali

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) [abrogato];

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia

ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Testo unico enti locali n. 267 del 2000. Art. 63 - Incompatibilità per cariche comunali

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la

partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di

parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

6. Delibera consiliare di indirizzo n. 41 del 16 luglio 2019

Esclusioni dalla candidatura per conflitto d'interessi.

[Sono esclusi dalla nomina o designazione] coloro che hanno conflitto d'interesse per :

- a) l'attività lavorativa svolta in enti locali, aziende e/o istituzioni concorrenti;
- b) interessi economici derivanti da rendite azionarie o utili societari se il soggetto è socio di enti, aziende e/o istituzioni concorrenti.

Inoltre, per Statuto del Comune di Rivoli, art. 19 comma 3, "I rappresentanti del Comune debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti".
